



INOTARI

— ASSOCIATI —

Sede: 35138 PADOVA - Via Vicenza, 8/B - Tel. 049 723195

Sede Secondaria: 35010 CADONEGHE (PD) - Piazza Insurrezione, 8/B - Tel. 049 605230

segreteria@notaiocaracciolo.it - cadoneghe@notaiomariocaracciolo.it

STUDIO NOTARILE

CARACCILO



Studio Notarile
Caracciolo

Repertorio n. 58.156

Raccolta n. 32.131

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE "OPERA EDIMAR ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei settembre duemilaventidue

(06/09/2022)

in Padova, nel mio studio in via Vicenza n. 8/B.

Avanti a me **MARIO CARACCILO** Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei
Notai del Distretto Notarile di Padova,

si è costituito

DUPUIS Mario nato a Chioggia (VE) il 7 ottobre 1950, codice fiscale DPS
MRA 50R07 C638B, domiciliato per la carica ove appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della
Fondazione **"OPERA EDIMAR ETS"** con sede in Padova, via Due Palazzi
n. 43,

codice fiscale 92137770282;

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo statuto della
fondazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella
sopra citata qualità, mi richiede di redigere ai sensi di legge il verbale
dell'organo amministrativo della predetta Fondazione qui ora presente per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto

2. Varie ed eventuali.

PRESIDENZA DELLA RIUNIONE

Assume la presidenza della riunione, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il signor DUPUIS Mario.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA RIUNIONE

Il Presidente

constatato che:

- è qui presente l'organo amministrativo in persona del comparente in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori
RONDINA Gianfranco [nato ad Umbertide (PG) il 16 settembre 1950] e
BRAGHETTO Iles [nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 9 marzo 1953]
in qualità di Consiglieri;

il tutto come risulta dal foglio presente che si allega al presente atto sotto la
lettera "A";

DICHIARA

validamente costituita l'adunanza.

DISCUSSIONE

Passando all'esame dell'ordine del giorno il Presidente evidenzia agli
interventuti che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto,
con lettera in data 10.02.2022, Registro Ufficiale n. 0010638, ha
comunicato alla fondazione **"OPERA EDIMAR ETS"** la necessità di
modificare lo statuto vigente al fine di mantenere la qualifica di Onlus fino al
momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in
particolare, di prevedere l'inserimento della previsione che gli effetti relativi
all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore decorreranno

Registrato a
Padova
il 08/09/2022
al n. 34666 S1T
Euro Esente



dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente propone, dunque, di integrare lo statuto con l'articolo 26 Norme Transitorie che avrà il seguente tenore: -----

"Art. 26 - Norme Transitorie. -----

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. -----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. -----

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste agli artt. 3 e 4 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS. -

Finchè l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di: -----

- svolgere attività di verse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; -
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

L'ente ha inoltre l'obbligo di: -----

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; -----
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

L'adunanza, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità -----

----- **delibera** -----

- di integrare lo statuto con l'articolo 26 Norme Transitorie che avrà il seguente tenore: -----

"Art. 26 - Norme Transitorie. -----

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. -----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza

con l'interp
5-sexies de
contenute n

L'acronimo
automatica
corrisponde

ottenuto l'is
Le disposiz

agli artt. 3
onlus, acqu

Finchè l'er
esclusivame

- svolgere i
del D.Lgs. 4

- distribuire
riserve o ca

distribuzion
altre Onlus

medesima e
L'ente ha in

- impiegare
istituzionali

- di devolve
ad altre onlu

all'art. 3, co
dalla legge.

L'ente utiliz
comunicazio

lucrativa di
- di adottare

lettera "B";
- di conferir

della preser

Null'altro es
votazione, (

trentadue).
Imposte e s

Fondazione
La relativa

comma 3, E
Si chiede l'

del D.Lgs.
comma 5 de

Il comparer
quanto alleg

I comparenti
al presente

mario.dupui

del Terzo
clausole
Settore.
articolo 26

onale del
disciplina,

coerenza
ra dell'art.
oni fiscali

a, in via
atti, nella
lopo aver

e previste
qualifica di
UNTS. -
perseguire

dell'art. 10
nesse; -
ché fondi,
zione o la
favore di
arte della

alle attività

ue causa,
ollo di cui
e imposta

distintivo o
zione non

mediante
tto al voto,

che avrà il

zionale del
disciplina,

1 coerenza

con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. -----
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----
Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste agli artt. 3 e 4 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS. -
Finchè l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di: -----
- svolgere attività di verse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; -
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----
L'ente ha inoltre l'obbligo di: -----
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; -----
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----
L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".; -----
- di adottare il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; -----
- di conferire mandato al Presidente, signor DUPUIS Mario, per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri. -----
----- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE -----
----- E CHIUSURA ASSEMBLEA -----
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,32 (ore sedici e minuti trentadue). -----
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Fondazione. -----
La relativa fattura verrà emessa in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. -----
Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017. -----
Il comparente, in presenza dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza. -----
I comparenti mi richiedono di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica: -----
mario.dupuis@operaedimar.org -----



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16,45 (ore sedici e minuti quarantacinque). -----

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, occupa un foglio per pagine tre e fin qui della presente quarta. -----

Firmato: Mario DUPUIS -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----



Studio Notarile
Caracciolo

Allegato "A" al n. 32.131 di Raccolta

FOGLIO DI PRESENZA

Del Consiglio di Amministrazione in data sei settembre duemilaventidue della Fondazione "OPERA EDIMAR ETS".

DUPUIS Mario

Mario Dupuis

RONDINA Gianfranco

Gianfranco Rondina

BRAGHETTO Iles

Iles Braghetto

Mario Dupuis



FACCIATA
IN BIANCO



Studio Notarile
Caracciolo

----- Allegato "B" al n. 32.131 di Raccolta -----

----- STATUTO -----

Art.1 - Istituzione e denominazione -----

E' corrente, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, la Fondazione denominata "OPERA EDIMAR ETS" (di seguito denominata "Fondazione"). -----

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. -----

Pertanto ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "OPERA EDIMAR ETS". -----

Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. -----

Art. 2 - Sede -----

La Fondazione ha sede in Padova, via Due Palazzi 43A, Padova. -----

Potranno essere istituiti sedi e uffici operativi secondari. -----

Il cambiamento di indirizzo all'interno del comune non comporta modifiche statutarie. -----

Art. 3 - Finalità -----

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente: -----

a) assistenza sociale a minori, giovani e famiglie e singole persone che versano in situazioni di disagio o difficoltà e tutela dei loro diritti civili, attraverso servizi e strutture di accoglienza diurne e residenziali; -----

b) sensibilizzazione sulle tematiche legate ai diritti dei minori, dei giovani e delle famiglie. -----

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. -----

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto. -----

Art. 4 - Attività -----

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità di cui all'art. 3, realizza le seguenti attività, tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017: -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà; -----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali. -----



sanitari, culturali, formativi o lavorativi. -----

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: -----

- sostegno a famiglie disposte all'affido familiare e/o alla conduzione di comunità familiari -----

- eventuale gestione diretta di comunità familiari e di altre attività residenziali di sostegno a persone in difficoltà, in particolare minori e nuclei monoparentali madre-bambino -----

- progetti diurni di sostegno scolastico e attività ricreative -----

- sostegno all'inserimento nella vita attiva di giovani privi di nucleo familiare e parentale di origine. -----

Sono previste altresì attività di natura mobiliare o immobiliare secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente e finalizzate a garantire e potenziare il raggiungimento delle finalità e la realizzazione delle attività programmate. -----

Art. 5 - Patrimonio -----

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo. -----

Tale patrimonio può essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché dell'apporto patrimoniale dei sostenitori. -----

Gli eventuali residui di gestione verranno investiti nell'attività istituzionale. -----

Nel caso in cui le attività connesse risultino per la Fondazione produttive di reddito imponibile, sarà tenuta apposita contabilità. -----

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 6 - Destinazione di scopo -----

All'atto dell'erogazione, il singolo donante o donanti potranno richiedere che la loro contribuzione venga finalizzata, anche attraverso la costituzione di fondi vincolanti, al perseguimento di specifici obiettivi e/o progetti di particolare rilevanza, in funzione dell'importo dell'erogazione, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 3. -----

Le erogazioni ricevute, quando non vincolate, potranno essere destinate al patrimonio o finanziare le spese di gestione in seguito ad apposita delibera del Consiglio di amministrazione. -----

La Fondazione ricerca e persegue l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i suoi programmi d'attività, presso enti e organismi, sia pubblici sia privati. Essa potrà altresì organizzare raccolte finalizzate a specifici programmi e/o progetti, anche costituendo attraverso tali disponibilità, appositi fondi patrimoniali. -----

Art. 7 - Sostenitori della Fondazione -----

La Fondazione, fermo restando il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, potrà avvalersi dell'apporto di sostenitori alle sue iniziative. -----

Possono assumere la qualifica di sostenitore della Fondazione le persone fisiche e giuridiche, anche non riconosciute (pubbliche o private) che condividono le finalità della Fondazione e si obbligano a concorrere con mezzi economici e materiali di funzionamento e finanziamento delle sue attività. -----

Ai fini dell'ammissione: -----

- le persone fisiche, debbono presentare domanda al Consiglio di amministrazione indicando oltre alle generalità complete, l'attività svolta, nonché l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale; -----

- le persone giuridiche devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall'estratto della delibera dell'Organo competente a deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà altresì essere indicata la quota dei beni che si impegna a portare in dotazione. -----

Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di amministrazione; non è ammesso l'acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta. -----

All'atto dell'ammissione, il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione. -----

A seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione, i sostenitori che non ottemperino agli impegni finanziari assunti sono esclusi dalla Fondazione. -----

Possono recedere dalla Fondazione i sostenitori che ne facciano richiesta al Consiglio di amministrazione. -----

I sostenitori non sono portatori di diritti di credito sulle quote, sul patrimonio, né, salvo diversa regola espressa in questo statuto, di diritti partecipativi di tipo sociale. -----

I sostenitori formano l'Assemblea dei Sostenitori, che si riunisce di norma una volta all'anno per la presentazione del conto consuntivo e del programma delle attività, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di amministrazione. -----

Art. 8 - Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di amministrazione; -----

- il Presidente; -----

- l'Organo di controllo; -----

- il Revisore dei Conti; -----

- il Segretario generale. -----

Le cariche sociali, ad eccezione di quella del Segretario generale, sono gratuite, fatto salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato. -----

Art. 9 - Nomina nel Consiglio di amministrazione dei membri a vita ----

L'Atto Costitutivo della Fondazione del 26 ottobre 2000 prevede che siano nominati a vita tre membri del Consiglio di amministrazione e, per garantire e perpetuare le finalità della Fondazione, i membri a vita del Consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro successori nel caso di dimissioni e depositano in busta chiusa e sigillata, custodita presso la sede legale, il nome del loro successore in caso di decesso improvviso. -----

I tre membri a vita del Consiglio di amministrazione all'atto di sottoscrizione del presente Statuto sono Dupuis Mario, Rondina Gianfranco e Braghetto Iles. -----

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non



inferiore a 3 e non superiore a 5.

Nel caso il Consiglio di amministrazione sia composto di 5 membri, i rimanenti due membri sono scelti dai membri a vita tra persone che si sono dimostrate interessate e capaci di contribuire all'implemento dell'attività benefica della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente tra i membri a vita.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio di amministrazione viene presieduto dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere comunicata con almeno 15 giorni prima della data

fissata in uno dei seguenti modi:

- lettera raccomandata;
- lettera consegnata a mano e debitamente firmata dal destinatario al momento della consegna;
- legalmail.

Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte

degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri bollati e numerati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- predispone le bozze del bilancio di esercizio;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- dispone in merito al più sicuro e conveniente impegno del patrimonio;
- nomina il Segretario Generale;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di tutti i suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- delibera sulla costituzione di e la partecipazione a società strumentali al

perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; -----
- approva i regolamenti interni; -----
- delibera l'accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili e ne delibera la destinazione; -----
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra Fondazione ed altri enti pubblici e privati, nazionali o internazionali; -----
- dispone l'assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico e dispone la cessazione del rapporto; -----
- stabilisce la finalizzazione di scopo di parte del patrimonio e dei fondi raccolti attraverso sponsorizzazioni o specifiche contribuzioni; -----
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art 23. -----

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. -----

Inoltre il Presidente: -----

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -----
- firma gli atti e quanto occorre per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati; -----
- ha potere di firma rispetto alla gestione dei conti correnti bancari; -----
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria; -----
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie. -----

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica. -----

Art. 13 - Durata delle cariche sociali e dimissioni

I membri del Consiglio di amministrazione diversi da quelli a vita durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato per ulteriori due mandati consecutivi. -----

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri designati tra i membri non a vita, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio. -----

Art. 14 - Il Segretario Generale

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. -----

Il Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni: -----

- collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione con particolare riguardo alla gestione economica; -----
- redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione; -----
- cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono; -----
- è responsabile della gestione del personale; -----
- predispone gli atti necessari per l'assunzione o il licenziamento del



personale, da sottoporre al Presidente e al Consiglio di amministrazione; --
Ulteriori funzioni, anche temporanee, possono essere eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione. -----

Art. 15 - Organo di Controllo -----

Il Consiglio di amministrazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. -----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo dura in carica 3 anni ed i suoi membri rieleggibili senza limite di mandato. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. -----

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Art. 16 - Revisore Dei Conti -----

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro Revisore. -----

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 15 del presente statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs D.Lgs 117/2017. -----

Art. 17 - Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio chiuso. -----

Dal bilancio emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse. -

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs 117/2017. -----

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Dopo l'approvazione del bilancio il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito -----

previsti dal D.lgs 117/2017, in particolare il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Al verificarsi delle condizioni dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

Art. 18 - Regolamento interno -----

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dà un proprio Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di -----

amministrazione. Il Regolamento dovrà prevedere, tra l'altro: -----

- le modalità ed i criteri di utilizzo delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività ed il funzionamento della Fondazione; -----

- i criteri di stima dei mezzi materiali messi a disposizione della Fondazione dagli enti fondatori o contribuenti; -----

- le disposizioni per i contratti di lavoro e di incarico professionale. -----

Art. 19 - Personale -----

Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Regolamento organico, approvato dal Consiglio di amministrazione, che fa diretto riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. -----

Dirigenti e dipendenti saranno scelti fra personale di provata moralità e capacità professionale. -----

La Fondazione può avvalersi anche di professionisti con incarichi pro-tempore. -----

Art. 20 - Esercizio finanziario -----

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare ed hanno, quindi, inizio il 1 gennaio e si concludono il 31 dicembre. -----

Art. 21 - Avanzi di gestione -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o



regolamento facciano parte della medesima struttura unitaria.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Scioglimento

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento o esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 26 - Norme Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste agli artt. 3 e 4 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finchè l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di: -----

- svolgere attività di verse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; -
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

L'ente ha inoltre l'obbligo di: -----

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; -----
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

Firmato: Mario DUPUIS -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----

Copia conforme al suo originale,
munito delle prescritte firme
nei miei rogiti. ad uso della parte
Padova,

14 SET 2022

Giuseppe

